

CONVENZIONE-

AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU SUSTENIA S.R.L

- **IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA** nella persona del Sindaco Paolo Iovino, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- **IL COMUNE DI BENTIVOGLIO** nella persona della Sindaca Alice Vecchi, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- **IL COMUNE DI CALDERARA DI RENO** nella persona del Sindaco Giampiero Falzone, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- **IL COMUNE DI CREVALCORE** nella persona del Sindaco Marco Martelli, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- **IL COMUNE DI GALLIERA** nella persona del Sindaco Stefano Zanni, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- **IL COMUNE DI PIEVE DI CENTO** nella persona del Sindaco Luca Borsari, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- **IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE** nella persona del Sindaco Emanuele Bassi, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- **IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO** nella persona del Sindaco Paolo Crescimbeni, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- **IL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO** nella persona del Sindaco Lorenzo Pellegatti, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

- **IL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE** nella persona del Sindaco Claudio Pezzoli, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Visti l'art. 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, nonché l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Rilevato che:

- SUSTENIA S.r.l, è stata costituita il 12 dicembre 2007, ha un capitale interamente pubblico e opera prevalentemente con oltre l'80% a favore dei Soci pubblici, i quali pur in assenza di patti formali parasociali/ accordi/convenzioni, che disciplinano forme di controllo e coordinamento tra i Soci, tenuto conto anche della delibera dell'Anac n.243/2019, hanno comunque finora dato attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli Enti medesimi, sia nel rapporto intercorrente tra gli Enti locali e la Società, caratterizzato da un potere di direzione e verifica, che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, sia nel rapporto tra i Soci, caratterizzato da una previa condivisione circa le decisioni sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, che sono state assunte in sede assembleare all'unanimità, ad eccezione di episodiche deliberazioni, come emerge dai relativi verbali assembleari;

- i Soci di SUSTENIA S.r.l., ai sensi di quanto previsto dall'art.16 TUSP, dall'art. 7 del D.Lgs 36/2023 e dall' art 3, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D. Lgs 36/2023, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e sui propri servizi e per

assicurare che la Società persegua sempre gli interessi dei propri Soci, tenuto soprattutto conto dell'evoluzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, della deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l' Emilia Romagna n. 70/2024 e della rilevata esigenza di prevedere appositi strumenti di controllo e coordinamento tra i Soci medesimi segnatamente, come nel caso di specie, in cui il controllo congiunto abbia carattere pulviscolare, intendono formalizzare e disciplinare, di comune accordo, l'esercizio congiunto e coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo sulla Società, in totale e perfetta conformità e sintonia con il modello organizzativo di Società *in house providing*, demandandolo al "Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci" secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente Convenzione- avente natura pubblicistica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) La Convenzione formalizza e riassume le forme di controllo esercitate complessivamente dagli enti pubblici soci nei confronti di SUSTENIA S.r.l. e in particolare statuisce che la Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci in base al Codice Civile, è soggetta, congiuntamente da parte di tutti gli Enti soci affidanti i servizi, a un "controllo analogo" a quello da questi esercitato sui propri uffici. Tale controllo, in coerenza con le disposizioni dello Statuto sociale, e in particolare dell'art 11, avviene secondo le modalità di cui alla presente Convenzione e attraverso gli adempimenti e flussi informativi che la Società deve garantire a ciascun Ente socio.
- 2) La presente Convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di dare piena attuazione alla configurazione della Società SUSTENIA S.r.l, quale Società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste nello Statuto sociale e di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima, ai sensi di quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

- 1) La presente Convenzione disciplina:
 - a) le modalità con cui i Soci esercitano sulla Società in house SUSTENIA S.r.l. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo congiunto tra i Soci

medesimi, i quali dovranno necessariamente raccordarsi per concordare previamente le determinazioni da assumere e da trasmettere all'organo amministrativo della società, al fine di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del fine pubblico dell'impresa;

b) il funzionamento del Comitato di controllo analogo e la conseguente organizzazione del controllo, al fine di raggiungere la stabilità del governo della Società;

c) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra SUSTENIA e i singoli Soci per le attività che saranno affidate e conferite, dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Art. 3 - Durata e disciplina della Convenzione

- 1) La durata della presente Convenzione- è fissata in cinque anni ed è rinnovabile espressamente per iscritto.
- 2) La presente Convenzione deve essere coerente con le complessive clausole dello Statuto della Società.
- 3) L'adesione dei nuovi Soci comporta la sottoscrizione della presente Convenzione, che non viene peraltro modificata.
- 4) La perdita della qualità di Socio di SUSTENIA determina l'immediato venir meno della qualità di aderente alla presente Convenzione, comportando l'automatico recesso dalla Convenzione.

Art. 4 - Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci e modalità di esercizio del controllo congiunto

- 1) I Soci, ai sensi dell'art 11 dello Statuto e conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, esercitano su SUSTENIA un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture mediante un organismo di controllo denominato Comitato per il Controllo e Coordinamento Soci (chiamato per brevità di seguito anche "Comitato"), composto da un numero di membri pari al numero dei Soci pubblici della Società ovvero dai rappresentanti legali o loro delegati anche in via permanente.
- 2) Il Comitato è sede del Coordinamento dei Soci, d'informazione, di consultazione, di discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci e di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, dei Soci sulla Società circa la gestione dei servizi e dell'attività svolta nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa.

- 3) Al Comitato, spetta in rappresentanza di tutti gli Enti Soci secondo le competenze attribuitegli dalla presente Convenzione e dallo Statuto, il preventivo esame e la vincolante approvazione dei seguenti atti riguardanti gli obiettivi strategici e le decisioni significative della Società nonché le loro eventuali modificazioni:
- a indirizzi ed obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
 - b piano strategico e industriale e piano degli investimenti finanziari ed eventuale piano di alienazione/acquisizioni di beni immobili;
 - c bilancio consuntivo;
 - d atti di programmazione, piani operativi, budget annuale e pluriennale, economico e patrimoniale, comprensivi del piano di reclutamento di personale e dell'organigramma;
 - e piano annuale delle attività;
 - f concessione e accensione di contratti di finanziamento che comportino il rilascio di garanzie reali;
 - g piano cessione o acquisizione di beni immobili;
 - h piano triennale di prevenzione della corruzione e Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001;
 - i programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamenti dei lavori;
 - j proposte di modifica dello Statuto;
 - k nomina e revoca degli organi sociali;
 - l criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia e l'efficienza dei servizi;
 - m schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto;
 - n orientamenti comuni in merito ad un tempestivo, efficace ed efficiente controllo analogo congiunto;
 - o ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.
- 4) Il Comitato, inoltre, verifica l'adozione e l'applicazione dei regolamenti: in merito all'assunzione di eventuali dirigenti e al reclutamento dei dipendenti, all'affidamento degli incarichi, all'affidamento e all'acquisto di beni e servizi nonché accerta il rispetto da parte della Società di tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente ed acquisisce la relativa documentazione. Spetta altresì al Comitato la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo

dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione e dei conti annuali e infrannuali, acquisendo periodicamente informazioni, anche mediante report periodici. In particolare, si rileva che l'organo amministrativo trasmette la relazione prevista dall'art. 18, comma 3, dello Statuto entro la data del 30 aprile di ogni anno e la relazione di cui all'art. 13, comma 2, del medesimo Statuto entro il 30 settembre di ogni anno. Almeno 30 giorni prima della data prevista dall'Assemblea il Comitato riceve dall'organo amministrativo il bilancio con le allegare relazioni per la preventiva approvazione e per esprimere osservazioni e rilievi nel rispetto delle previsioni statutarie. Il Comitato può avvalersi anche della collaborazione dell'organo di controllo deputato altresì alla revisione legale dei conti della Società.

- 5) I soci convengono di nominare, in sede di rinnovo degli organi, in sintonia con le previsioni statutarie: un Amministratore unico che li rappresenti, salvo che ritengono, di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti; analogamente un Sindaco unico o un Collegio Sindacale, composto da tre membri con riguardo al controllo anche legale dei conti. I soci si impegnano, anche nel rispetto dei rispettivi indirizzi sulle nomine e le designazioni dei rappresentanti della presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni affinché l'organo amministrativo e l'organo di controllo siano individuati tra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale adeguata alle specifiche caratteristiche delle cariche da ricoprire, anche riguardo alla normativa sulla parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate da Enti pubblici. I soci si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di assemblea, previa verifica dei requisiti di legge e di qualificazione.
- 6) L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.
- 7) Le attività del Comitato, di cui al presente articolo, costituendo esercizio del c.d. controllo analogo congiunto, devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società.

Art. 5 - FUNZIONAMENTO E DURATA DEL COMITATO

- 1) Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
- 2) Il Comitato nomina, fra i propri componenti, un Presidente.
- 3) Il Comitato è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo, di volta in volta determinato dal Presidente e ritenuto opportuno sempre all'interno dei territori di riferimento degli Enti locali Soci, con un preavviso, inviato con PEC a tutti i Soci, non inferiore a 10 giorni, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto 48 ore e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario.

- 4) Le riunioni del Comitato potranno essere svolte anche a distanza per il tramite di sistemi di videoconferenza purché siano rispettate le condizioni già previste dallo Statuto della Società per tali situazioni con riferimento alle riunioni degli organi.
- 5) Il nominativo dei delegati di ciascun Socio, per impossibilità di partecipazione del rappresentante legale, oppure coloro che sono individuati in via permanente, devono essere comunicati alla Segreteria del Comitato. È fatta salva la facoltà del Comitato di richiedere comunque la partecipazione degli Amministratori degli Enti Soci per argomenti di particolare rilevanza.
- 6) Le comunicazioni indirizzate alla Segreteria del Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.
- 7) Le funzioni di Segreteria del Comitato sono disciplinate nell'atto di cui al successivo art. 6.
- 8) Il Comitato si riunisce:
 - a. preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato, ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione;
 - b. qualora ravvisi difformità rispetto agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e piani strategici e gestionali, deliberati dall'Assemblea;
 - c. su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentano contemporaneamente almeno il 10% del capitale e del numero dei Soci oppure anche su richiesta di un singolo membro del Comitato diverso dal Presidente qualora ravvisi urgente necessità di sottoporre proposte e problematiche attinenti alla gestione dei servizi;
 - d. ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e necessario, e comunque almeno tre volte l'anno.
- 9) Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, e sui singoli argomenti l'organo amministrativo e/o l'organo di Controllo che assume anche le funzioni di revisione legale dei conti
- 10) I rappresentanti degli Enti locali soci sono tenuti a partecipare al Coordinamento, essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.
- 11) Non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri.
- 12) I membri del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente Convenzione.

Art. 6 - DELIBERAZIONI DEL COMITATO

- 1) Le deliberazioni del Comitato sono assunte in spirito di leale collaborazione, ricercando l'unanimità dei consensi. Laddove sia riconosciuta l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Comitato delibera con il voto favorevole di almeno l'80% del capitale della società nonché la maggioranza assoluta del numero degli enti Soci in SUSTENIA.
- 2) In caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente.
- 3) Il componente assente farà pervenire in tempo utile osservazioni scritte in cui si esprima la posizione Socio circa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. Il Comitato dovrà tenere conto di tali osservazioni nell'assunzione delle sue decisioni.
- 4) Le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli Enti Soci, rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla Convenzione;
- 5) Di ciascuna riunione e delle relative decisioni validamente assunte deve essere redatto apposito verbale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà trasmesso a tutti gli Enti Soci entro 15 giorni dalla data della seduta.

Art. 7 - Rapporti tra la Società e il Comitato – Segreteria del Comitato

- 1) La Società si impegna, qualora necessario, ad ospitare il Comitato in un locale presso la propria sede amministrativa, garantendo massima riservatezza ai componenti nello svolgimento delle loro funzioni.
- 2) La Società si impegna ad aprire al Comitato un indirizzo di posta elettronica ed a mettere a sua disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto espletamento delle sue funzioni.
- 3) La Società, inoltre, si impegna ad assegnare al Comitato la disponibilità, non esclusiva, di una segreteria operativa per la gestione delle comunicazioni di competenza del Comitato e per la redazione dei verbali del Comitato medesimo da sottoscrivere insieme al Presidente.
- 4) La Società trasmette mediante PEC anche le convocazioni dell'organo amministrativo e le relative decisioni a ciascun componente del Comitato, unitamente alla documentazione posta a corredo dell'ordine del giorno o della decisione.
- 5) I materiali oggetto di deliberazione preventiva da parte del Comitato dovranno essere resi disponibili ai membri del Comitato medesimo almeno 10 giorni prima della loro approvazione, unitamente alla convocazione, agli indirizzi PEC dagli stessi comunicati alla Società. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve dall'organo amministrativo, la

documentazione a tal fine necessaria anche nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente art. 3, comma 3.

- 6) Qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che richiedano una previa deliberazione da parte degli Enti Soc, la relativa documentazione deve essere trasmessa dalla Società al Comitato almeno 30 giorni prima della data fissata dall'Assemblea.
- 7) Il Comitato può chiedere all'organo Amministrativo e a qualsiasi altro organo o struttura della Società ulteriore documentazione a supporto dell'attività di controllo. Qualora ciò si verifichi la Società dovrà provvedere entro il termine di 10 giorni lavorativi all'inoltro di quanto richiesto, sempre attraverso posta elettronica certificata.

Art. 8 - Diritti dei componenti il Comitato

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun Socio sottopone al medesimo Comitato le proposte e le problematiche attinenti con la Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni nonché richiedere informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso.
4. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai Soci derivanti, ai sensi del codice civile, dalla partecipazione.

Art. 9 - Modalità di controllo sulle attività affidate dai Soci

1. Le attività sono affidate alla Società, con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione dell'attività della Società, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti Soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.
2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione della presente Convenzione, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:
 - a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
 - b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;

c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà per il personale designato dall'Ente interessato di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- d) la facoltà per l'Ente interessato di fornire alla Società nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società medesima in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

- 1) Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

Art. 11 - Registrazione e spese

- 1) La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72 e ss.mm; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12 - Sottoscrizione ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore: dal momento della sottoscrizione da parte del Socio di maggioranza relativa ed impegna tutti i Soci che l'hanno sottoscritta.
2. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Per il Comune di **Anzola dell'Emilia**

Il Sindaco Paolo Iovino

.....

(sottoscritto digitalmente)

Per il Comune di **Bentivoglio**

La Sindaca Alice Vecchi

.....

(sottoscritto digitalmente)

Per il Comune di **Calderara di Reno**

Il Sindaco Giampiero Falzone

.....

(sottoscritto digitalmente)

Per il Comune di **Crevalcore**

Il Sindaco Marco Martelli

.....

(sottoscritto digitalmente)

Per il Comune di **Galliera**

Il Sindaco Stefano Zanni

.....

(sottoscritto digitalmente)

Per il Comune di **Pieve di Cento**

Il Sindaco Luca Borsari

.....

(sottoscritto digitalmente)

Per il Comune di **Sala Bolognese**.

Il Sindaco Emanuele Bassi

.....

(sottoscritto digitalmente)

Per il Comune di **San Giorgio di Piano**

Il Sindaco Paolo Crescimbeni

.....

(sottoscritto digitalmente)

Per il Comune di **San Giovanni in Persiceto**

Il Sindaco Lorenzo Pellegatti

.....

(sottoscritto digitalmente)

Per il Comune di **San Pietro in Casale**

Il Sindaco Claudio Pezzoli

.....

(sottoscritto digitalmente)